

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DURATA ANNI DUE
CIG 98119873D2

Conforme ai Criteri Ambientali Minimi – CAM – approvati con D.M. 17 giugno 2021

pubblicati sulla G.U. n. 157 del 2 luglio 2021

Art 1 PREMESSE

Art 2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art 3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Art 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

**Art 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE**

Art 6 REQUISITI GENERALI

Art 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Art 8 AVVALIMENTO

Art 9 SUBAPPALTO

Art 10 GARANZIA PROVVISORIA

Art 11 SOPRALLUOGO

Art 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

**Art 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA**

Art 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art 15 CONTENUTO DELLA “BUSTA AMMINISTRATIVA”

Art 16 CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA”

Art 17 CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”

Art 18 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Art 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Art 21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Art 22 CLAUSOLA SOCIALE

Art 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art 1 PREMESSE

Con la determinazione a contrarre n 263 del 11/05/2023 questa amministrazione ha previsto di affidare il servizio di trasporto scolastico. L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 60 – Procedura aperta - del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

L'appalto in oggetto è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., laddove è previsto che le Stazioni Appaltanti contribuiscano al perseguimento di obiettivi ambientali inserendo negli atti di alcune gare d'appalto, come quella in esame, specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei decreti del Ministero dell'Ambiente.

Le prescrizioni riferite ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, di cui al D.M. 17 giugno 2021 pubblicato sulla G.U. n. 157 del 2 luglio 2021, sono stati recepiti con riferimento alle caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio e prevedendo criteri premianti in sede di valutazione delle proposte tecniche.

La procedura avverrà mediante procedura aperta e attraverso la piattaforma telematica in uso all'Ente <https://rivalta.acquistitelematici.it>

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Rivalta di Torino (codice **NUTS ITC 11**)

CIG 98119873D2

Art 2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- Disciplinare di gara
- DGUE
- Istanza di Ammissione
- Offerta economica
- Patto d'integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 28 del 21/02/2017
- Schema di contratto nomina privacy

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.comune.rivalta.to.it> nell'apposita sezione bandi e gare d'appalto.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti di tipo amministrativo e tecnico sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti **fino a 7 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, accedendo alla propria area riservata selezionando la gara in oggetto e generando una nuova comunicazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte le

richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 4 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica “ACQUISTI TELEMATICI – DIGITAL PA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la piattaforma prima della data di scadenza della presentazione delle offerte e prima dell’invio delle stesse, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo.rivalta@cert.legalamil.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art 3 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le particolari caratteristiche del servizio di cui si tratta richiedono che lo stesso sia complessivamente organizzato e coordinato da un’unica “regia” in stretta connessione con il personale comunale competente. Da ciò deriva l’importanza di prevedere una gestione unitaria del servizio che preveda l’impiego dei necessari operatori allo scopo di garantire continuità ed omogeneità nella gestione dello stesso e, pertanto, ai sensi dell’art 51, c 1 del DLgs. n 50/2016 si precisa che l’appalto afferisce ad un unico lotto funzionale e che la prestazione è da intendersi unitaria in quanto l’esigenza di coordinare diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei **servizi di trasporto scolastico ordinario**, entrata e uscita dalle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Rivalta di Torino.

Inoltre, per lo stesso periodo, è compreso anche il **servizio di trasporto integrativo** degli alunni nell’ambito di eventuali attività integrative, ossia attività didattiche promosse dall’Amministrazione

Comunale (socio-educative, culturali e sportive) realizzate nel corso dell'orario scolastico e all'interno del territorio comunale.

| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|--------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | <i>Servizio di trasporto scolastico</i> | 60130000-8 | <i>P</i> | € 313.688,00 |
| Importo totale a base di gara | | | | € 313.688,00 |

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi del proprio bilancio.

Ai sensi dell'articolo 35 Dlgs 50/2016 l'importo complessivo del contratto, comprensivo dell'eventuale ripetizione e proroga tecnica per sei mesi, oneri fiscali esclusi, è di euro 718.291,00.

Art 4 DURATA DELL'APPALTO OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni, decorrenti da settembre 2023.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'appalto avrà durata di due anni, con possibilità di attivare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, alla scadenza dei primi due anni, per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice, per l'espletamento di servizi supplementari non inclusi nel presente appalto qualora detti servizi siano connessi e debbano interagire con quelli oggetto della presente procedura qualora il ricorso ad un diverso contraente produca i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi tecnici l'affidamento ad un'impresa diversa da quella impegnata nella gestione dei servizi forniti nell'appalto iniziale sussistendo una stretta connessione tra le attività e/o l'utenza;
- comportamenti notevoli disguidi nella gestione dei servizi o una duplicazione dei costi;

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

È consentita l'applicazione di una revisione dei prezzi a partire dal secondo anno, con le modalità previste dall'articolo 106 del DLgs 50/2016 e smi. e dal Capitolato.

Art 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 37 del d.l 3 maggio 2010 n 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art 1, comma 17 della l. 190/2012.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Art 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati dalla Delibera Anac 464/2022, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico - FVOE.

La stazione appaltante inoltre, ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici, documenti da caricare sulla Piattaforma, o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Il FVOP permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOP accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (www.anticorruzione.it - Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PassOE da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. Ai sensi dell'art 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art 7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria e artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione nel **Registro Elettronico Nazionale (REN)** di cui all'art 16 del Regolamento CE n 1071/2009 e art 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informatici e statistici del 25.11.2011, n. 29.

c) Se titolare di una ditta esercente in proprio il servizio, essere in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC persone) per il trasporto di persone, oppure nel caso di utilizzo di persone alle proprie dipendenze (o soci lavoratori nel caso di cooperative) autisti in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art 83 c 3 del Codice, per attestare i requisiti di cui sopra, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per comprovare tali requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale annuo per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque esercizi finanziari (2018-2019-2020-2021-2022) deve essere pari a quello della base d'asta ovvero euro 313.688,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto, della durata del contratto e delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto, garantendo al tempo stesso la partecipazione delle micro e piccole medie imprese, anche in forma aggregata.

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione B.2b del DGUE.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art 86, comma 4 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- un servizio analogo a quello previsto dal presente disciplinare di importo minimo pari a quello posto a base di gara ovvero € 313.688,00 IVA esclusa

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione C.9 del DGUE.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016 e dell'allegato XVII parte II del Codice, è fornita mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ovvero copia conforme del contratto d'appalto.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*.

2) Disponibilità, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 31/01/97, di un numero di mezzi necessari ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi oggetto di gara, nonché per l'eventuale sostituzione di mezzi per i quali si renda necessario provvedere ad opere di manutenzione o che necessita sostituire integralmente perché non idonei all'uso. I mezzi utilizzati nel servizio devono essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge per il trasporto scolastico, di cui al D.M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus” e del DM. Ministero Infrastrutture e Trasporti 1° aprile 2010, da utilizzare nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia contenute nel D.Lgs 285/92 e s.m.i.

I mezzi devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti nel Decreto 17 giugno 2021 e pubblicati nella G.U. n. 157 del 2/07/2021.

Attualmente il servizio di trasporto scolastico ordinario è gestito utilizzando n. 2 autobus da 55 posti.

L'elenco dei mezzi da utilizzare, con descrizione delle caratteristiche degli stessi o con le allegate schede tecniche, dovrà essere contenuto nell'offerta tecnica prevista dal presente Disciplinare.

In alternativa l'impresa dovrà assumere l'impegno a presentare entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e a pena di revoca della stessa, idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei suddetti mezzi.

In caso di aggiudicazione si procederà a richiedere tutta la documentazione a supporto di quanto dichiarato. Determina la revoca dell'aggiudicazione definitiva e/o la risoluzione del contratto l'indisponibilità, per

qualsiasi titolo, ragione o causa, dei mezzi indicati in sede di partecipazione alla gara se non sostituiti con altri aventi le stesse caratteristiche.

3) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 EA 31°, nel settore “Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico”.

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione D del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021- 1:2015 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art 5, par.2 del Regolamento CE, n765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

4) Disponibilità, in caso di affidamento del servizio, di una struttura operativa, con deposito autobus, ad una distanza non superiore a 25 km dal Palazzo Comunale (calcolata con l'utilizzo di Google Maps).

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del legale rappresentante di possesso dei mezzi, e del possesso o di impegno a dotarsi di struttura operativa, con deposito autobus, ad una distanza non superiore a 25 km dal Palazzo Comunale.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE E DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'iscrizione indicati al punto 7.1 lettera a) e b) devono essere posseduti, al ricorrere delle diverse fattispecie e in relazione alla tipologia dell'operatore economico, da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all'art 16 del Regolamento CE n 1071/2009 e art 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici del 25.11.2011, n. 291, all'attestazione rilasciata del Ministero dei Trasporti, comprovante la capacità di esercitare la professione di trasporto viaggiatori su strada, con conducente, rilasciata da ente competente devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, delle imprese consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 7.2 e 7.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui al comma 3 art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105 del codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Art 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad euro 3.136,88, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del Codice, essendo prevista quale requisito di idoneità obbligatorio la certificazione richiesta all'art. 7.3 numero 3.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art 89, comma 1 del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente:

- a) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art 18 del d.p.r 28 dicembre 2000, n 445; documento informatico, ai sensi dell'art 1, lett p) del dlgs 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del dlgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art 22 comma 1, del dlgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art 11 SOPRALLUOGO

Il concorrente può richiedere il sopralluogo lungo le strade e le fermate di percorrenza, tenuto conto che, ai sensi dell'art 79 comma 2 del Codice, è necessario che le offerte vengano formulate a seguito di un'attenta presa visione dei luoghi. Tale sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo.rivalta@cert.legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito indirizzo email, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Art 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico dell'Autorità ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica "ACQUISTI TELEMATICI – DIGITAL PA", disponibile all'indirizzo <https://rivalta.acquistitelematici.it>, con caricamento da parte dell'operatore economico entro il termine perentorio

delle ore 12.00 del 19/06/2023

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione alla predetta piattaforma seguendo le istruzioni riportate sulla home page della stessa alla voce "REGISTRATI".

Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida nessuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di

offerta precedente.

È ESCLUSA QUALUNQUE ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La mancata presentazione della documentazione secondo i termini e le modalità indicate comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici, ad eccezione della cauzione provvisoria che sarà restituita nei termini di legge.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto approvati con Determina Dirigenziale n. 263 del 11/05/2023.

La piattaforma informatica consente la presentazione dell'offerta con formazione delle seguenti tre buste virtuali:

- **Busta amministrativa;**
- **Busta tecnica;**
- **Busta economica.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate dal legale rappresentante, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, in carta semplice, e con firma digitale. Si precisa che alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante. Dette dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli art 18 e 19 del DPR 28 dicembre 2000, n 445 e s.m.i.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs 7 marzo 2005, n. 825 (Codice dell'Amministrazione digitale)

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta

Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrativa e Tecnica, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino allamedesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART 15 CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La “documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come meglio declinato nell'allegato A/1/1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
2. i dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ...) dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice;
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. f) bis e f) ter del Codice;
4. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di essere in possesso del certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore su strada;
6. di avere in disponibilità un numero di mezzi necessari ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi oggetto di gara ovvero assumere l'impegno a presentare idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei suddetti mezzi;
7. Che i mezzi utilizzati nel servizio sono rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge per il trasporto scolastico;
8. Di possedere il certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico”;
9. di disporre di un deposito di rimessaggio dei mezzi, ubicato ad una distanza massima di Km 25 dal palazzo comunale del Comune di Rivalta, ovvero di impegnarsi a dotarsi di tale struttura operativa;
10. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16/04/2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ed in particolare le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto;
11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
12. di accettare il Patto di integrità adottato dal Comune di Rivalta di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21/02/2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, c. 17 della Legge n. 190/2012);

13. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto;
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016 e della Legge n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
15. l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
16. la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
17. la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente;
18. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l'INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti;
19. il numero dei dipendenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
20. che ai propri dipendenti è applicato il seguente C.C.N.L.;
21. di aver adempiuto e di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
22. l'indirizzo PEC, o in subordine l'indirizzo mail, al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
23. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta, indirizzo della sede e/o della PEC, eventuale cessazione di attività, ecc.;
24. la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità pluri-soggettiva);

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresasingola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

All'istanza deve essere allegata copia conforme all'originale dell'eventuale procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, disponibile nell'area riservata del portale appalti selezionando la procedura di interesse.

Dovranno essere compilate le seguenti sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Il contratto potrà essere presentato nelle seguenti forme:

- se stipulato in formato cartaceo; in tal caso l'originale dello stesso (sottoscritto con firme tradizionali) dovrà essere scansato in formato pdf; il documento scansato dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta. Allo stesso dovrà essere allegata dichiarazione, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta, che il contratto è conforme all'originale.
- se stipulato in formato digitale; in tal caso lo stesso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dalle parti e potrà essere allegato file contenente l'originale informatico dello stesso contratto.

5) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e barrare direttamente la sezione «A» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;
- la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo alle certificazioni di gestione della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi

1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO

Nella busta amministrativa dovrà essere altresì contenuta la seguente documentazione:

- **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documentazione attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **copia conforme certificazione** di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Anac**; Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione alla gara;
- **Patto d'integrità** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (**Allegato A/3**). Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

La domanda di ammissione e le dichiarazioni di devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

La domanda di ammissione e le dichiarazioni devono essere redatte in conformità ai modelli **Allegato A/1 – A/1/1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** allegati e parti integranti del presente disciplinare di gara.

La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.

La mancata produzione della domanda di ammissione e delle dichiarazioni, nonché la mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti, potrà comportare l'esclusione del concorrente dalla gara.

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Art 16 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La Busta Tecnica contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, redatta con riferimento ai criteri di valutazione contenuti nella tabella di cui al successivo art. 18 (sono consigliate massimo 10 pagine esclusi allegati, formato A4 – carattere di stampa non inferiore a Times New Roman corpo 12).

Sono ammessi gli allegati strettamente necessari a specificare quanto illustrato nella relazione tecnica (es. schede tecniche automezzi, esperienza del personale, certificazioni, ecc.). Gli allegati dovranno essere identificabili con richiamo specifico dell'elemento di valutazione a cui si riferiscono.

I concorrenti dovranno presentare l'offerta tecnica del servizio seguendo l'ordine cronologico dei criteri, indicati al punto 18.1, in particolare:

1. Caratteristiche ambientali: parco mezzi utilizzati;
2. Caratteristiche dei mezzi destinati al servizio;
3. Dislocazione deposito di rimessaggio;
4. Gestione tecnico-organizzativa;
5. Monitoraggio del servizio: modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze;
6. Esperienza personale in servizio e formazione;
7. Servizio pulizia;
8. Proposte migliorative.
9. Certificazione ambientale ISO 14001/2004

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime previste nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti.

La proposta progettuale, come sopra descritta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso in cui il concorrente dichiara di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti a parti dell'offerta tecnica e/o ai documenti giustificativi che eventualmente potrebbero essere richiesti in sede di verifica dell'anomalia, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, dovranno essere elencate chiaramente le parti dell'offerta che s'intendono sottrarre all'accesso, nonché indicate le motivazioni, specifiche e non meramente generiche, di tale diniego. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Art 17 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il "Modello offerta economica", e contiene i seguenti elementi:

- ▶ **ribasso percentuale unico** relativo al costo complessivo dei servizi oggetto di gara (trasporto ordinario e trasporto servizi integrativi) espresso in cifre e in lettere

In relazione al ribasso offerto dovranno inoltre essere indicati:

- a) ▶ **costo a tratta (andata e ritorno) di un mezzo relativo al trasporto scolastico ordinario**, in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) ▶ **costo a tratta (andata e ritorno) di un mezzo relativo ai trasporti integrativi**, in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

L'Offerta Economica dovrà inoltre contenere:

- c) ▶ **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- d) ▶ *(ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale)* **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Con riferimento al ribasso percentuale offerto, e di conseguenza ai prezzi che sulla base dello stesso ne deriveranno, saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

▶ L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di ammissione.

▶ Non sono ammesse offerte con percentuale di ribasso pari a 0 (zero) o in aumento rispetto ai prezzi indicati a base di gara.

Art 18 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del Codice dei Contratti. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | max 70 |
| Offerta economica | max 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La proposta progettuale verrà valutata tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) offerta tecnica: massimo punti 70
- b) offerta economica: massimo punti 30

L'offerta tecnica dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:

| Elemento di valutazione | Condizioni tecniche offerte | Punteggio max |
|--|--|---------------|
| 1. Caratteristiche ambientali: parco mezzi utilizzati | <p>Tipologia di mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. Gli automezzi dovranno essere idonei, omologati, abilitati all'uso e rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti nel Decreto 17 giugno 2021. <u>Dovranno essere descritte le caratteristiche di tutti i mezzi destinati al servizio.</u></p> <p><u>Peso indicatore:</u></p> <p>Saranno attribuiti 4 punti qualora il mezzo proposto sia immatricolato all'origine in classe ambientale Euro 6 o superiore.</p> <p>Saranno attribuiti 3 punti qualora il mezzo proposto sia immatricolato all'origine in classe ambientale Euro 5.</p> <p>Non sarà attribuito alcun punteggio per automezzi con classi ambientali inferiori a Euro 5.</p> | 8 |
| 2. Caratteristiche dei mezzi destinati al servizio | <p>Caratteristiche dei mezzi destinati al servizio con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 17 giugno 2021 pubblicato sulla G.U. n. 157 del 2 luglio 2021:</p> <p>a) presenza di sistemi automatici di controllo della pressione dei pneumatici – 1 punto per ogni mezzo fino ad un massimo di 3 punti</p> <p>b) sistema di condizionamento aria – 1 punto per ogni mezzo fino ad un massimo di 3 punti</p> <p>c) dispositivi di illuminazione e segnalazioni luminose esterne full led – 1 punto per ogni mezzo fino ad un massimo di 3 punti</p> | 9 |

| | | |
|--|--|----|
| 3. Distanza deposito di rimessaggio | <p>Ubicazione del deposito utilizzato per il ricovero dei mezzi. I punti saranno assegnati in relazione alla distanza del deposito dal palazzo comunale.</p> <p><u>Peso indicatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti entro 5 Km - 2 punti entro 15 Km - 1 punto entro 25 Km | 3 |
| 4. Gestione tecnico-organizzativa | <p>Grado di adeguatezza ed efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio.</p> <p>Sarà valutata la validità e completezza del modello organizzativo proposto (comprese le professionalità coinvolte), della struttura di supporto e del sistema di controllo al fine di garantire una ottimale gestione del servizio e il suo monitoraggio anche in tempo reale.</p> | 12 |
| 5. Modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze | <p>Strategie e modalità di gestione degli imprevisti (es. sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto, incidenti, eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili, ecc.)</p> | 9 |
| 6. Esperienza personale in servizio e formazione | <ul style="list-style-type: none"> • Sarà valutato positivamente l'impiego di personale con esperienza di almeno tre anni nell'attività di trasporto scolastico. <p><u>Peso indicatore:</u></p> <p><u>autisti:</u> 2 punti per ogni autista fino ad un <u>massimo di 4 punti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività formative ad oggetto primo soccorso rivolto ai soggetti minori in età pediatrica e scolare e/o corsi riguardanti l'interazione con soggetti minori <p><u>Peso indicatore:</u></p> <p>2 punto per ogni autista che ha frequentato entrambi i corsi</p> <p>1 punti per ogni autista che ha frequentato solo una tipologia di corso</p> <p>Punti massimi assegnabili 4</p> | 8 |
| 7. Servizio pulizia e manutenzione | <ul style="list-style-type: none"> • Piano di pulizia con indicazioni delle tempistiche e delle modalità di pulizia e sanificazione dei veicoli. • Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli adibiti al servizio | 8 |
| 8. Proposte migliorative | <p>a) Offerta di servizi gratuiti a disposizione dell'Amministrazione.</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni uscita didattica offerta all'interno o all'esterno del territorio comunale entro la distanza di 30 km dal confine territoriale per trasporti complementari per attività educative promosse dal Comune nel corso dell'appalto. <u>Peso indicatore:</u> 1 punto per ogni servizio gratuito offerto fino ad un <u>massimo di 6 punti</u></p> <p>b) Offerta di servizi/prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già oggetto del Capitolato Tecnico del servizio. Verranno valutate le proposte innovative e migliorative</p> | 10 |

| | | |
|--|---|---|
| | nella gestione del servizio senza oneri ulteriori per la Stazione Appaltante (es. accompagnatore servizio ingressi/uscite) - punti assegnabili: 4 | |
| 9.Certificazione ambientale ISO 14001/2004 | Possesso della certificazione richiesta | 3 |

Ogni proposta descritta nel Progetto tecnico dovrà essere concreta e descritta in maniera non equivoca. Le proposte dovranno essere realizzabili autonomamente dalla Ditta appaltatrice previo accordo con l'Amministrazione Comunale, con oneri a totale carico della Ditta stessa sia dal punto di vista economico che organizzativo/amministrativo.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'art. 95 comma 8) del Codice dei Contratti è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 su 70 punti assegnabili. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a tale soglia.

18.2- Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai precedenti punti, caratterizzati da discrezionalità e dove non sia possibile attribuire un punteggio aritmetico, è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario.

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione di punteggio, verrà condotta utilizzando la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i - sono determinati, sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione (punteggi assegnati/n. commissari di gara);
- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica complessiva.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

- Ciascun componente della Commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro sopra indicato un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, adottando in linea di principio i seguenti criteri motivazionali:
- INSUFFICIENTE 0: proposta insufficiente in quanto non dimostra alcuna rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- SCARSO 0,3: proposta carente in quanto dimostra scarsa rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- SUFFICIENTE 0,6: proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- DISCRETO 0,7: proposta discreta in quanto dimostra adeguata rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- BUONO 0,8: proposta idonea e soddisfacente in quanto corrisponde in pieno ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- OTTIMO 1: proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica, propone apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso.

Sono ammesse valutazioni intermedie (es. 0,2-0,4-0,5-0,9).

E' comunque facoltà dei Commissari di gara integrare i predetti giudizi, riportando nel verbale delle sedute i chiarimenti e spiegazioni idonei a rendere noto ai concorrenti l'esito del procedimento valutativo.

18.3- Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo assegnabile è di punti 30. Tale punteggio massimo verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato la maggior percentuale di ribasso.

Il punteggio per le altre Imprese verrà determinato con l'applicazione della formula “proporzionalità inversa sul ribasso”:

$$P_i = P_{\max} * (R_i / R_{\max})$$

dove:

Pi = punteggio economico del singolo partecipante

Rmax = è il ribasso più alto offerto

Ri = Ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

Pmax = punteggio economico massimo

18.4- Metodo per il calcolo dei punteggi finali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi finali, dati dalla sommatoria dei punti assegnati all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.

Art 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Il seggio di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte e precisamente il 21/06/2023 alle ore 10,00, in seduta pubblica Virtuale, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

- ♦ verificare la regolarità formale dei plichi informatici presentati contenenti la documentazione amministrativa (**Busta Amministrativa**), dell'offerta tecnica (**Busta tecnica**) e dell'offerta economica (**Busta economica**);
- ♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura del plico "**Busta Amministrativa**";
- ♦ verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- ♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno indicato di concorrere – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- ♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- ♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m. i.;

UFFICIO SCUOLA

Tel. 011.904521

scuola@comune.rivalta.to.it

Palazzo Comunale

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

tel. 011.9045510

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

- ♦ verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

A norma dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia conseguito un punteggio di 35 punti su 70.

In una seduta pubblica successiva, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad es. in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento). Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo le modalità descritte nel presente disciplinare.

Si procederà pertanto all'attribuzione dei punteggi complessivi finali, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.

A norma dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara si procederà all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle eventuali esclusioni dalla gara.

Il servizio sarà aggiudicato al Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica). A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al Concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà ai sensi art. 77, del Regio Decreto n. 827 del 1924.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte plurime, indeterminate e/o parziali. Saranno altresì esclusi i

Concorrenti che presenteranno offerte con percentuali in aumento tali da comportare importi superiori alla base d'asta.

L'offerta vincherà il Concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Art 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art 21 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione di gara – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 12 del codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico - FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria, negli stessi termini di cui sopra.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 comma 4-bis e 89 e 92 comma 3 del dlgs 159/2011.

La Comunicazione Antimafia, fornita dal Ministero dell'Interno, rientra tra i dati messi disposizione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe).

Ai sensi dell'art 93, commi 6 e 9 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto ai sensi dell'art 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU Serie Generale n. 20 del 25/01/2017), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono altresì imputate e previste nell'ambito della quota di finanziamento riservata al comune tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art 22 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e le esigenze tecnico-organizzative, l'affidatario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015, ad assorbire nel proprio organico in via prioritaria il personale impiegato nel servizio nel precedente affidamento ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE. I ricorsi possono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'articolo 120 del D.lgs. 104/2010. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino.

Art 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

UFFICIO SCUOLA

Tel. 011.904521

scuola@comune.rivalta.to.it

Palazzo Comunale

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

tel. 011.9045510

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE GDPR 679/2016 e della Legge n 101/2018 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Comune di Torino ha designato responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la società Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta 81 10153 Torino - PI 06367820013 - tel. 011/2404211 - pec dasein@legalmail.it
e-mail: dpo@comune.rivalta.to.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Ballesio Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Istruzione del Comune di Rivalta di Torino.

UFFICIO SCUOLA

Tel. 011.904521

scuola@comune.rivalta.to.it

Palazzo Comunale

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

tel. 011.9045510

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019